


27
09-01-2013



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Acì S. Antonio, il 11.01.2013

Ufficario di Maria
IMPERATO INCARICATO
Maria Imperato

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. _____

n. 7 Reg. Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO TARS SEZ CATANIA PROMOSSO DAI SIGG. DI GIOVANNINI, PULVIRENTI D E PULVIRENTI A.

L'anno Duemila tredici addì nove del mese di gennaio, alle ore 18,30 e segg. Nella Casa Comunale

e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la

Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. **IL SINDACO** Dott. Giuseppe Cutuli e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2	RUGGERI FRANCESCO		X
3	MARCHESE GIOVANNI PIETRO		X
4	PRIVITERA ALFIO	X	
5	PULVIRENTI ORAZIO	X	
6	SCUDERI FILADELFO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: Ruggeri - Marchese

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania notificato a questo Ente in data 17/12/2012 promosso dai Sigg. Di Giovanni Maria, Pulvirenti Domenico e Pulvirenti Angela per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle autorizzazioni edilizie n. 76/11 e n. 26/12, nonché di ogni altro atto comunque, presupposto, connesso o consequenziale, comprese le eventuali autorizzazioni in variante nel frattempo concesse oltre gli atti citati nello stesso;

Vista la relazione del Responsabile del Settore, circa l'opportunità di costituirsi in giudizio;

Considerato

- Che, pertanto, appare necessario difendere le ragioni dell'Ente autorizzando il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Catania avverso il predetto ricorso;

Visto che non esiste, all'interno dell'Ente, un ufficio legale;

Visto l'art. 183 comma 3 del D.L.vo 267/00;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania promosso dai Sigg. Di Giovanni Maria, Pulvirenti Domenico e Pulvirenti Angela per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle autorizzazioni edilizie n. 76/11 e n. 26/12, nonché di ogni altro atto comunque, presupposto, connesso o consequenziale, comprese le eventuali autorizzazioni in variante nel frattempo concesse oltre gli atti citati nello stesso;

Nominare quale procuratore e difensore dell'Ente l'Avv. MARIA PULVIRENTI con sede

ACIREALE - VIA LETTIGNIERI, 17;

Impegnare la somma di Euro 3.500,00 comprensiva di IVA e CPA dal Cap. 138 del Bilancio Comunale denominato "Spese per liti, arbitraggi e consulenze"

Corrispondere al professionista a titolo di acconto sulle spese da sostenere la somma di Euro 1.000,00 comprensiva di I.V.A. e C.P.A., non appena invierà la relativa fattura;

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

DICHIARARE LA PRESENTE CON
SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

STUDIO LEGALE
Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RICORSO

10 DIC 2012

nell'interesse di DI GIOVANNI MARIA, nata ad Aci S. Antonio l'1 aprile 1929, C.F. DGVMRA29D41A029O, PULVIRENTI DOMENICO, nato ad Aci Sant'Antonio il 22 ottobre 1958, C.F. PLVDNC58R22A029F, e PULVIRENTI ANGELA, nata ad Aci Sant'Antonio il 4 giugno 1963, C.F. PLVNGL63H44A029F, elettivamente domiciliati in Catania, piazza Vincenzo Lanza 18/A, presso lo studio dell'avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, C.F. VLSRRM74L01C351F, fax 095445807, e-mail rosario.valastro@pec.ordineavvocaticatania.it,

CONTRO

- COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO, in persona del Sindaco - legale rappresentante *pro tempore*,


E NEL CONFRONTO

- COCO CARMELO ALESSIO
- BATTIATO MARIA

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

- dell'autorizzazione edilizia n. 76/11 (*doc. 1*), a firma del Dirigente del VI Settore Tecnico Urbanistica, con la quale il Comune di Aci Sant'Antonio ha autorizzato i controinteressati ad eseguire i lavori di "*risanamento conservativo, consolidamento statico, rinnovo elementi portanti e parziale cambio di destinazione d'uso della casa di civile abitazione sita in via Vittorio Emanuele n. 35*", censita nel N.C.E.U. al foglio n. 16 del Comune di Aci Sant'Antonio, particella n. 247,



L'intervento edilizio mirava:

- alla sostituzione dell'attuale orditura del tetto, con modifica delle falde, in maniera da eliminare l'attuale linea di gronda posta centralmente all'abitazione;
- alla modifica delle aperture sul prospetto sulla via, con previsione di adeguare l'attuale piano di pavimento alle altre fabbriche limitrofe;
- alla manutenzione straordinaria, con adeguamento statico delle murature perimetrali, lato est ed ovest, in aderenza con fabbricati esistenti.

Stante la palese inammissibilità delle richieste avanzate, noncuranti e della legge e dello strumento urbanistico vigente, il Comune rigettava l'istanza.

In data 1 marzo 2012, i controinteressati protocollavano quindi un'*integrazione* (sic!) all'originaria richiesta, con cui ripresentavano, di fatto, i medesimi documenti e relazioni della pratica cui era stato dato parere istruttorio negativo.

Come se non bastasse:

- a tale nuova istanza era allegato un parere positivo della Soprintendenza ai BB.CC.AA. che si riferiva alla pratica precedente!
- nella relazione descrittiva alla richiesta di concessione si ribadiva nuovamente che *“in fase di risanamento si prevede la demolizione delle orditure del tetto esistente oltre che delle murature interne che si presentano cadenti e malsane; l'adeguamento statico dei muri perimetrali, quelli posti in aderenza agli edifici esistenti, la creazione di nuovo solaio per l'ammexzato con la sistemazione della terrazza, previa realizzazione di adeguata impermeabilizzazione e coibentazione”*, con il chiaro intento di far passare per risanamento conservativo un'opera di demolizione e ricostruzione, con realizzazione di nuove aperture.

L'intervento edilizio mirava:

- alla sostituzione dell'attuale orditura del tetto, con modifica delle falde, in maniera da eliminare l'attuale linea di gronda posta centralmente all'abitazione;
- alla modifica delle aperture sul prospetto sulla via, con previsione di adeguare l'attuale piano di pavimento alle altre fabbriche limitrofe;
- alla manutenzione straordinaria, con adeguamento statico delle murature perimetrali, lato est ed ovest, in aderenza con fabbricati esistenti.

Stante la palese inammissibilità delle richieste avanzate, noncuranti e della legge e dello strumento urbanistico vigente, il Comune rigettava l'istanza.

In data 1 marzo 2012, i controinteressati protocollavano quindi un'*integrazione* (sic!) all'originaria richiesta, con cui ripresentavano, di fatto, i medesimi documenti e relazioni della pratica cui era stato dato parere istruttorio negativo.

Come se non bastasse:

- a tale nuova istanza era allegato un parere positivo della Soprintendenza ai BB.CC.AA. che si riferiva alla pratica precedente!
- nella relazione descrittiva alla richiesta di concessione si ribadiva nuovamente che *"in fase di risanamento si prevede la demolizione delle orditure del tetto esistente oltre che delle murature interne che si presentano cadenti e malsane; l'adeguamento statico dei muri perimetrali, quelli posti in aderenza agli edifici esistenti, la creazione di nuovo solaio per l'ammezzato con la sistemazione della terrazza, previa realizzazione di adeguata impermeabilizzazione e coibentazione"*, con il chiaro intento di far passare per risanamento conservativo un'opera di demolizione e ricostruzione, con realizzazione di nuove aperture.

R
S
a
s
-
s
1

Inopinatamente, in data 20 marzo 2012 l'Amm.ne comunale, con grazia e senza neppure porsi qualche dubbio rispetto alla ripresentazione di una istanza identica a quella rigettata, esprimeva parere favorevole all'autorizzazione dei lavori. Come detto, il progetto era praticamente identico a quello già respinto e riguardava, sotto mentite spoglie, un intervento di demolizione e ricostruzione, nel caso a mano illegittimo, stante la zonizzazione urbanistica in cui l'edificio *de quo* si trova.

Dopo l'inizio dei lavori, i controinteressati presentavano diverse comunicazioni al Comune, facendo presente che si erano verificati *"eventi indipendenti dalla loro volontà"* e che *"i muri a secco non risultavano in grado di sostenersi, causando imminente pericolo per i lavoratori impiegati"* (sic!).

Di tal che, con istanza del 2 luglio 2012, i controinteressati chiedevano una nuova autorizzazione ad eseguire i lavori di *"modifiche al progetto di risanamento conservativo, consolidamento statico e cambio d'uso di parte del piano terra della civile abitazione sita in via Vittorio Emanuele n. 35 a bottega-laboratorio per artisti"* (pratica n. 26/2012), istanza, anch'essa, positivamente esitata con autorizzazione del 27 settembre 2012.

Anche tale provvedimento, così come il primo, lede i diritti della collettività e dei ricorrenti, proprietari dell'immobile limitrofo.

Essi ricorrenti, oltre aver adito la competente autorità giurisdizionale per l'accertamento del pericolo causato dalla nuova opera, hanno altresì presentato rituale istanza di accesso agli atti, ottenendo l'estrazione di copia delle richieste presentate dai controinteressati, della documentazione a corredo nonché dei provvedimenti emessi dall'Amm.ne.

Tali atti sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

Il procedimento amministrativo *de quo* si è caratterizzato per i suoi passaggi poco chiari e per la confusione con cui l'Amministrazione comunale ha, illegittimamente, esitato la pratica.

C'è da premettere, e la circostanza è determinante, che l'edificio di proprietà dei controinteressati, e su cui sono effettuati i lavori oggetto delle diverse autorizzazioni comunali, si trova ad Aci Sant'Antonio in pieno centro storico (la via Vittorio Emanuele è l'arteria principale, che collega la piazza dove si trova la Chiesa Madre con il palazzo "Riggio-Carcaci").

Sotto il profilo urbanistico, inoltre, tale immobile ricade all'interno del perimetro della zona territoriale "A"- conservazione ambientale.

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 71/1978. DIFETTO O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA

Come appare evidente dalla documentazione versata in atti, le pratiche edilizie, culminate con le due autorizzazioni frettolosamente concesse, sono state esitate con un'istruttoria praticamente inesistente o, quantomeno, gravemente insufficiente.

1.A. SULL'AUTORIZZAZIONE N. 76/11

➤ Insufficiente progettazione

Tutta la documentazione presentata dai controinteressati è lacunosa, e non poteva di certo essere posta alla base di determinazioni amministrative.

Ad esempio:

- si afferma che, a seguito dei lavori, sarà modificata la copertura dell'edificio, ma non è descritto in alcun modo in cosa consisterà l'intervento;

- dal progetto architettonico si riesce a capire che, nel prospetto sul c interno, devono essere modificati la linea di gronda ed il colmo, con u mento dell'altezza del colmo medesimo di circa un metro oltre quello c nario, mentre la linea di gronda originaria viene sollevata di oltre un m In progetto, inoltre, il tetto diventa ad una sola falda anziché a due c nello stato di fatto;
- sempre dal progetto architettonico si evince facilmente che i muri poi ti interni, delimitatori dei vani esistenti, sono stati eliminati (a testimoni del fatto che, già *ab origine*, nella richiesta era insita la demolizione di mu ra portante e la sostituzione con altra tipologia di muratura);
- si evince inoltre che il prospetto principale è interessato da modifica c aperture con creazione di una nuova apertura. Un intervento del gen compiuto in una muratura a secco del tipo di cui è costituito il fabbric prevede la demolizione e la ricostruzione del muro stesso, dal momento è impossibile eliminare parte della muratura senza compromettere la stab del resto della struttura (a maggior ragione è lecito immaginarsi cosa j implicare l'eliminazione di muri portanti intermedi).

Tutte questa tipologie di intervento non possono essere definite come op di risanamento conservativo, bensì come demolizione.

Ma vi è di più!

La pratica difetta anche della presentazione all'ufficio del Genio Civile calcoli giustificativi delle scelte operate, adempimento necessario in cas eliminazione di muratura e da espletare prima dell'esecuzione dei lavor

➤ Parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA.

Il parere positivo, a carattere vincolante, della Soprintendenza ai Beni C

turali ed Ambientali, posto alla base dell'impugnata autorizzazione n. 76/11, non si riferisce alla pratica esitata, bensì a quella "originaria" (tanto da riportare la vecchia dicitura di manutenzione straordinaria).

➤ Mancato deposito dei calcoli all'ufficio del Genio Civile

Nella relazione descrittiva della "nuova" pratica n. 76/11, si specifica che "*in fase di risanamento si prevede la demolizione delle orditure del tetto esistente oltre che delle murature interne che si presentano cadenti e malsane; l'adeguamento statico dei muri perimetrali, quelli posti in aderenza agli edifici esistenti, la creazione di nuovo solaio per l'ammezzato con la sistemazione della terrazza, previa realizzazione di adeguata impermeabilizzazione e coibentazione*".

Orbene, per porre in essere lavori di demolizione di pareti e creazioni di nuovi solai (posto che fosse legittimo autorizzarli nel caso mano, dal momento che appare evidente non si tratti di risanamento conservativo, bensì di demolizione e ricostruzione) è necessario depositare i relativi calcoli all'Ufficio del Genio Civile.

1.B. SULL'AUTORIZZAZIONE N. 26/12

➤ Mancato rispetto della normativa antisismica

Prima di effettuare l'intervento sull'edificio, era necessario compiere un'accurata analisi su tutto il complesso strutturale, in quanto l'immobile in questione era *ab origine* in perfetta aderenza con i due edifici confinanti ad est (immobile di proprietà dei ricorrenti) e ad ovest.

In altre parole, la rimozione dell'edificio centrale può creare un grave pregiudizio alla stabilità dei due laterali.

Non è superfluo rilevare che quando si interviene su edifici in muratura esistenti, la normativa NTC 2008 (norme tecniche per la costruzione), relativa

alla regolamentazione sismica del territorio nazionale, prevede di eseguire un'analisi della sicurezza dell'edificio nelle condizioni esistenti e in quelle successive agli interventi da realizzare.

Orbene, questa analisi non risulta essere stata mai fatta.

2. VIOLAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE

Come detto, l'immobile *de quo* è edificato in zona territoriale "A"- conservazione ambientale del Comune resistente.

Su tale zona urbanistica l'articolo 10 delle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale dispone: *"Sono concesse le seguenti categorie di intervento: a) restauro conservativo; b) conservazione tipologica; c) demolizioni senza ricostruzioni per adibire le aree di risulta a servizi pubblici. In tali aree l'intervento dovrà essere finalizzato alla conservazione dell'edificio e alla salvaguardia di quegli elementi che concorrono a determinare il contesto dell'ambiente. Pertanto sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui all'art. 20 della L.R. 71/78. In nessun caso è consentito l'aumento della volumetria, delle altezze e la trasformazione delle coperture e dei prospetti."*

Dalla documentazione depositata appare evidente che, con gli atti impugnati, il Comune ha autorizzato una demolizione e una ricostruzione con aumento di cubatura e modifica delle falde del tetto, con ciò platealmente violando la regolamentazione vigente.

Il progetto approvato consente, tra le altre cose:

- la realizzazione di nuova apertura sul prospetto principale in via Vittorio Emanuele (con conseguente intervento sul muro a secco della facciata pri

cipale dell'immobile; facciata che non può essere variata se non con la demolizione e ricostruzione!);

- l'aumento della cubatura dell'immobile;
- la modifica dei prospetti;
- la variazione delle quote delle linee di gronda e dei colmi dei tetti.

Il progetto assentito dal Comune già con l'autorizzazione n. 76/11 è stato, quindi, autorizzato in difformità alle norme di attuazione del PRG:

- il progetto è un intervento di demolizione e ricostruzione, in quanto oltre a prevedere una modifica totale della distribuzione interna della muratura portante prevede la riduzione dello spessore della muratura perimetrale che per la tipologia di muratura esistente non è strutturalmente ammissibile;
- l'altezza degli ambienti dei quali si chiede il cambio della destinazione d'uso viene attestata a 3,50 m, contro la prescrizione di legge che pone l'altezza minima pari a 4,00 m;
- la linea di gronda del prospetto sul cortile interno viene innalzata di oltre un metro;
- la copertura viene modificata rispetto allo stato di fatto;
- viene modificato il prospetto su pubblica via sia nelle altezze sia nelle aperture;
- viene aumentata la cubatura esistente.

Per quanto concerne, poi, l'autorizzazione relativa alla pratica n. 26/12, essa prende le mosse da una relazione progettuale le cui analisi potevano e dovevano essere effettuate in data anteriore alla presentazione del primo progetto, in maniera tale da prevedere idonei interventi.

Il non aver effettuato l'analisi della struttura esistente già nel 2011, avvalora

ancora una volta la tesi per cui l'intenzione dell'intervento, sin dalla sua ideazione, era quella di demolire e ricostruire l'intero manufatto.

3. ILLEGITTIMITÀ PER INESISTENZA DELL'ATTO PRESUPPOSTO. ECCCESSO DI POTERE PER PERPLESSITÀ

A fortiori, ed a testimonianza del fatto che l'*iter* posto in essere non è stato fra i più ortodossi, si rileva che l'Amm.ne ha rilasciato una serie di autorizzazioni:

- concatenate con una pratica esitata negativamente;
- legate a documenti e relazioni che – in precedenza – erano state oggetto di un parere istruttorio negativo da parte dei medesimi uffici comunali.

E valga il vero!

L'originaria pratica n. 76/11 era stata negativamente esitata dal Comune ma, successivamente e come per incanto, la stessa Amm.ne accoglieva l'integrazione alla documentazione presentata, rilasciando la chiesta autorizzazione.

Inoltre, a dispetto di una modifica solo formale del titolo autorizzatorio, l'intera "nuova" pratica si basa sui medesimi allegati di quella respinta. Addirittura la relazione giustificativa, così come gli architettonici dello stato di fatto e di progetto, sostanzialmente descrivono gli stessi interventi della pratica a cui era stato dato parere istruttorio negativo!

In altre parole, il Comune ha inteso operare un cambio di rotta a 360°, correggendo, in maniera immotivata, irrituale e comunque illegittima, una determinazione amministrativa di rigetto, rispettosa delle leggi e dei regolamenti vigenti.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Nelle more devono essere anticipati gli effetti della decisione mediante la sospensione degli impugnati provvedimenti.

Sussistono, difatti, i presupposti voluti dal codice del processo amministrativo.

Gravissimo è il pregiudizio arrecato ai ricorrenti, proprietari dell'immobile a fianco di quello interessato dai lavori di demolizione e ricostruzione, i quali – ove i lavori continuassero – subirebbero la presenza di un nuovo immobile, con nuove ed illegittime aperture e sulla cui tenuta statica è lecito avanzare più di un fondato sospetto. Il tutto sull'inesistente presupposto della liceità di un intervento di demolizione e ricostruzione.

Dalla documentazione prodotta e dagli atti della stessa P.A., si evidenzia non solo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati ma anche la gravità degli effetti che si ripercuoteranno in capo ai ricorrenti, ai quali la giurisprudenza riconosce un interesse meritevole di tutela (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, 1 febbraio 2012, n. 400; Cass. civ., SS.UU., 15 novembre 1985, n. 5593).

ISTANZA ISTRUTTORIA

In fase istruttoria, voglia l'Ecc.mo Collegio ordinare al Comune di Acì Sant'Antonio il deposito di tutta la documentazione a suffragio delle pratiche edilizie n. 76/2011 (sia quella "originaria" che il "prosieguo") e n. 26/2012.

Si chiede inoltre la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, data la situazione urbanistica che non consente le opere così maldestramente autorizzate ed accerti quanto lamentato.

Per questi motivi,


Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito,

previamente sospendere, indi annullare i provvedimenti impugnati, con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia, si versa un contributo unificato pari ad euro 600,00.

Catania, 7 dicembre 2012

Avv. Rosario M. G. Valastro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Valastro', written over the typed name.

PROCURA SPECIALE EX ART. 83 CPC

I sottoscritti DI GIOVANNI MARIA, nata ad Aci S. Antonio l'1 aprile 1929, C.F. DGVMRA29D41A029O, PULVIRENTI DOMENICO, nato ad Aci Sant'Antonio il 22 ottobre 1958, C.F. PLVDNC58R22A029F, e PULVIRENTI ANGELA, nata ad Aci Sant'Antonio il 4 giugno 1963, C.F. PLVNGGL63H44A029F, informati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, delegano a rappresentarli e difenderli nel giudizio cui la presente è attergata (ricorso al TAR) l'avv. Rosario Maria Gianluca Valastro del Foro di Catania. Al medesimo conferisco ogni e più ampia facoltà di legge, dando, sin da ora, per rato e valido l'operato. Eleggono domicilio presso lo studio dell'avvocato Rosario Maria Gianluca Valastro, sito in Catania, piazza Vincenzo Lanza n. 18/a ed autorizzano al trattamento dei propri dati personali, conformemente alle norme del d.lgs. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato.

Catania, 14 novembre 2012

Di Giovanni Maria

Pulvirenti Domenico

Angela Pulvirenti

*Ver
Pulvirenti*

Posteitaliana
MDV.00021V - EP1425 (ed. 08)

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Su istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N. della Corte d'Appello di Catania ho notificato copia conforme del superiore ricorso a:

- COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO, in persona del Sindaco - legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per carica presso la Casa Comunale, median-

Posteitaliana

ANTONIO COSTA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

- COCO CARMELO ALESSIO, residente in Aci Sant'Antonio (95025), via Dante Alighieri n. 11, mediante plico raccomandato spedito oggi

- BATTIATO MARIA, residente in Aci Catena (95010), via IV Novembre n. 126, mediante plico raccomandato spedito oggi



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

P. IVA E COD.FISC. 00410340871

Allegato all'atto 1000 del 08-01-2013

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE 1^A AA.GG. - PERSONALE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO TARS - SIGG.DI GIOVANNI/PULVIRENTI	Del. G.M. 1000 del 08-01-2013 Immediatamente Eseguibile
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **138** Art. **0** di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (**1010803**) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		60.000,00	90.748,39
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 08-01-2013	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	60.000,00	90.748,39
B	Impegni di spesa al 08-01-2013	-	6.795,36	6.795,36
B1	Proposte di impegno assunte al 08-01-2013	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	53.204,64	83.953,03
D	Impegno 12/2013 del presente atto	-	3.500,00	3.500,00
E	Disponibilita` residua al 08-01-2013 (C - D)	=	49.704,64	80.453,03

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 08-01-2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

- PROVINCIA DI CATANIA -

VI^A SETTORE TECNICO URBANISTICA

Via Regina Margherita n. 8 - CAP. - 95025 Aci Sant'Antonio

Prot. n. 57 del 02 GEN. 2013

Rif. Prot. N. 23445 del 17 dicembre 2012

ALL'UFFICIO CONTENZIOSO
SEDE

OGGETTO: relazione d'Ufficio per resistere in giudizio al ricorso di cui al prot. n. 23445 del 17 dicembre 2012 <pervenuto allo scrivente in data 31 dicembre 2012>.

Con riferimento al contenuto del ricorso avanzato dai Signori DI GIOVANNI Maria, PULVIRENTI Domenico e PULVIRENTI Angela proprietari di un immobile di civile abitazione e commerciale sito in questa Via Vitt. Emanuele angolo Via Don Bosco, contro il Comune di Aci Sant'Antonio e nei confronti dei Signori COCO Carmelo Alessio e BATTIATO Maria proprietari di un immobile di civile abitazione sito in questa Via Vitt. Emanuele n. 35, si relaziona e si premette quanto segue:

1) La casa originaria oggetto del ricorso, si sviluppa ad una sola elevazione fuori terra, con copertura parte a terrazza e parte a tetto. E' realizzata con struttura portante in muratura e confina ad est con l'edificio in C.I.S. armato <oggetto di ristrutturazione... negli anni ottanta> di proprietà dei Signori DI GIOVANNI-PULVIRENTI e ad ovest con l'immobile di civile abitazione di proprietà della Signora LANZAFAME Venera, realizzato con struttura portante in muratura;

2) La casa oggetto del ricorso ubicata in questa Via Vittorio Emanuele, ricade nel vigente strumento urbanistico in Z.T.O. "A" <centro storico> e non risulta di particolare interesse storico. In Via Vittorio Emanuele insistono alcuni edifici di recente costruzione realizzati con strutture portanti in C.I.S. armato, di cui due si sviluppano su sei elevazioni fuori terra con piano cantinato, tre edifici a tre elevazioni fuori terra, uno a due elevazioni fuori terra di proprietà dei predetti DI GIOVANNI-PULVIRENTI, ed altri immobili ad una sola elevazione fuori terra;

3) La richiesta di autorizzazione di "*Manutenzione straordinaria e cambio d'uso parziale della casa di civile abitazione sita in Via Vittorio Emanuele n. 35*" di proprietà dei Signori COCO Carmelo Alessio e BATTIATO Maria, di cui al prot. n. 23202 del 22 novembre 2011, P.E. 76/2011,

è stata respinta dall'Ufficio con nota prot./urb. n. 7207 del 20 dicembre 2011, poiché l'art. 20 della Legge 71/78 lett. b) <interventi di manutenzione straordinaria>,

- non consente il cambio d'uso;
- non consente la variazione delle pendenze del tetto;
- non consente la variazione di sagoma;
- non consente la variazione dell'assetto strutturale dell'edificio;

tuttavia, con la stessa relazione, l'Ufficio invita i proprietari di riformulare il progetto richiamando l'art. 20 della Legge 71/78 lett. c) <restauro e risanamento conservativo> nel quale rientrano le opere previste in progetto, precisando che si esclude, comunque, la demolizione del locale wc e la ricostruzione dello stesso a ridosso dell'edificio dei Signori DI GIOVANNI-PULVIRENTI;

4) Previo Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania prot. n. 3620 del 23 febbraio 2012, e salvo Nulla Osta del Genio Civile di Catania, in data 05 aprile 2012 l'Ufficio ha rilasciato l'autorizzazione di cui alla P.E. 76/2011 per il "RISANAMENTO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO STATICO, RINNOVO ELEMENTI PORTANTI E PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO" della casa in argomento di proprietà dei Signori COCO Carmelo Alessio e BATTIATO Maria, poiché vengono rispettati i regolamenti comunali e di igiene nonché l'art. 20 della Legge 71/78 lett. c);

5) A seguito segnalazione di opere abusivamente realizzate in Via Vittorio Emanuele n. 35, da parte dei Signori DI GIOVANNI-PULVIRENTI, in data 26 aprile 2012 l'Ufficio ha effettuato l'accertamento del caso, riscontrando nella casa in oggetto la parziale demolizione dei due soli muri interni e centrali, (si precisa che i muri perimetrali non sono stati demoliti) precisando che la demolizione dei predetti due muri, visti i grafici progettuali, era prevista sia nell'autorizzazione edilizia e sia nell'autorizzazione della Soprintendenza di Catania;

6) La ditta proprietaria autonomamente sospendeva i lavori, producendo all'Ufficio ulteriore documentazione e fotografie dalle quali si evidenzia la precarietà della muratura portante e successivamente con D.I.A. del 10 maggio 2012 comunica la ripresa dei lavori;

7) A seguito controversie tra i proprietari della casa in argomento Signori COCO-BATTIATO con i proprietari dell'immobile adiacente Signori DI GIOVANNI-PULVIRENTI che inevitabilmente hanno coinvolto anche l'Ufficio, a seguito di richiesta prot. n. 12524 del 02 luglio 2012, l'Ufficio in data 27 settembre 2012 ha rilasciato nuova autorizzazione, di cui alla P.E. 26/2012-AUT, per "MODIFICHE AL PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO STATICO, RINNOVO ELEMENTI PORTANTI E PARZIALE CAMBIO

DI DESTINAZIONE D'USO DI PARTE DEL PIANO TERRA DELLA CACA DI CIVILE ABITAZIONE SITA IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 35, A BOTTEGA-LABORATIO PER ARTI MESTIERI, CON MODIFICHE INTERNE, SCALA, LOCALE DI SGOMBERO E FALDE TETTO DI COPERTURA”;

8) A seguito di ulteriore esposto da parte dei Signori DI GIOVANNI-PULVIRENTI prot. n. 11144 del 06 giugno 2012, l'Ufficio in data 07 giugno 2012 effettuava l'accertamento di rito nella casa di proprietà dei Signori COCO-BATTIATO e con relazione del 11 giugno 2012 prot. n. 11328, dichiara:

- allo stato attuale risultano nella loro originaria consistenza i muri portanti laterali;
- non sono riscontrabili opere realizzate in difformità al progetto;
- dall'esame dei grafici di progetto non si riscontra maggiore cubatura poiché l'altezza del fabbricato dal marciapiede alla linea di gronda è rimasta immutata, e che le maggiori altezze utili interne scaturiscono da un abbassamento del piano di calpestio del piano terra;

9) Si precisa che il tetto di copertura autorizzato a due uniche falde e la pendenza delle falde prevista del 35%, come da regolamento, determina una maggiore altezza della linea di colmo, precisando che il sottotetto destinato a locale sgombero, non determina volume.

Inoltre l'altezza del piano terra è prevista di mt. 3,50 poiché destinata in parte a civile abitazione e in parte a bottega-laboratorio per arti e mestieri e pertanto rispetta il regolamento edilizio vigente, il quale prevede invece l'altezza libera di mt. 4,00 per locali destinati ad attività commerciale;

IN CONCLUSIONE quest'Ufficio ritiene costituirsi in giudizio, poiché i lavori eseguiti nella casa di civile abitazione con parziale cambio di destinazione d'uso del piano terra a bottega-laboratorio artigianale per arti e mestiere, rispettano il contenuto dei grafici di cui alle autorizzazioni comunali, della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania ed alle prescrizioni dettate nella stessa, in particolare il Nulla Osta dell'Ufficio del Genio Civile di Catania

Aci Sant'Antonio Li 02 GEN. 2013



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Antonio Finocchiaro)

[Handwritten signature]



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

P. IVA E COD.FISC. 00410340871

Allegato all'atto 1000 del 08-01-2013

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE 1^ AA.GG. - PERSONALE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO TARS - SIGG.DI GIOVANNI/PULVIRENTI	Del. G.M. 1000 del 08-01-2013 Immediatamente Eseguita
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **138** Art. **0** di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (1010803) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE**

ha le seguenti disponibilita`:


		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	60.000,00	90.748,39
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 08-01-2013	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	60.000,00
B	Impegni di spesa al 08-01-2013	-	6.795,36
B1	Proposte di impegno assunte al 08-01-2013	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	53.204,64
D	Impegno 12/2013 del presente atto	-	3.500,00
E	Disponibilita` residua al 08-01-2013 (C - D)	=	49.704,64

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

_____ 

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

_____ 

, li 08-01-2013

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 come recepito con art.1 ,lett.1 della L.R. 11/12/1991, N.48, modificato dall'Art.12 LR. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

favorevole

Data 21.12.2012

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE

Data 08-01-2013

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n.44 del 3/12/1991, ATTESTA
La regolare copertura finanziaria:

- al cap. 138 Es 2013 denominato VEDI : SCHEDA ALLEGATA

Previsione iniziale € _____

Impegni precedenti € _____

DISPONIBILITA' € _____

- IMPEGNO ALLA PRESENTE n: 12/2013 € 3.500,00

- DISPONIBILITA' RESIDUA _____ € _____

08-01-2013

[Signature]



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale li _____

IL SEGRETARIO GENERALE